

Riforma del Codice Civile in arrivo: contratti, rapporti tra coniugi, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

In data 28.2.2019, il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

*In particolare, si apprende dal Comunicato CdM n. 48, che è stato approvato anche un disegno di legge di delega al Governo che prevede di intervenire, tra l'altro, in **materia di contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.***

In particolare, si interverrebbe:

*-in materia di **associazioni e fondazioni** (escluse le fondazioni di origine bancaria), effettuando il coordinamento con la disciplina del terzo settore con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti;*

*-in materia di **rapporti tra parti, compresi nubendi e coniugi**, prevedendo che possano stipulare accordi per regolare i rapporti personali e patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli;*

*-in materia di **successione**, prevedendo la possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari (ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile) in una quota del valore del patrimonio ereditario; prevedendo la possibilità di stipulare patti relativi alla ripartizione dei beni, compreso quello che prevede la rinuncia all'eredità (resta inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile); introducendo misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo;*

*-in materia di **contratti** prevedendo, tra l'altro, il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti.*